



REGOLAMENTO CONSULTA SOCI

Articolo 1 (*Ambito di applicazione*)

Il presente regolamento disciplina la consulta soci della Banca ai sensi dell'articolo 35 dello statuto della Banca.

Articolo 2 (*Principi ispiratori*)

La Banca, in attuazione dell'articolo 2 del proprio statuto, intende avvalersi dell'attività propositiva e consultiva della Consulta Soci per promuovere la partecipazione democratica e favorire la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del proprio territorio di competenza.

Articolo 3 (*Scopi*)

La Consulta Soci è un organo che ha funzioni di collegamento tra i Soci e, più in generale, tra i territori di riferimento della Cassa Rurale BCC Treviglio ed il suo Consiglio di Amministrazione.

Lo scopo è quello di recepire e riportare al Consiglio di Amministrazione le esigenze territoriali e promuovere l'attività sociale della Banca nei territori dove opera.

La Consulta Soci deve favorire la promozione e la diffusione della cultura e dei valori della cooperazione e in particolare di quella di credito, al fine di accrescere nei Soci il senso di appartenenza alla propria Banca di Credito Cooperativo, attenta ai loro interessi e a quelli delle comunità in cui essi vivono.

Inoltre, facilita la diffusione dei valori mutualistici e solidaristici statutariamente previsti promuovendo un'attiva partecipazione dei Soci alla vita della cooperativa.

Con funzioni consultive e propositive, la Consulta può sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione richieste di contributi di sponsorizzazione e di beneficenza principalmente nei campi dell'assistenza sociale, del volontariato, dello sport, della ricreazione e della cultura, sia tipica del territorio di riferimento che più genericamente intesa.

Al fine di avvicinare i giovani al mondo della cooperazione e della Banca, il Consiglio di Amministrazione può decidere la costituzione di una specifica Consulta Giovani Soci il cui scopo, attraverso l'organizzazione di eventi ed iniziative socio-culturali, è quello di favorire la partecipazione consapevole e propositiva alla vita della cooperativa da parte del segmento più giovane della base sociale.

Nel perseguimento di questi obiettivi la consulta soci collabora con l'Ufficio Soci della Banca, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore della Banca.

Articolo 4 (*Compiti*)

Al fine di realizzare gli scopi di cui all'art. 3 del presente regolamento, la Consulta Soci ha i seguenti compiti:

- proporre al Consiglio di Amministrazione iniziative volte:
 - all'effettivo coinvolgimento dei Soci nella vita della cooperativa;
 - alla diffusione dei principi della cooperazione;
 - al miglioramento e consolidamento del rapporto tra la Banca e la compagine sociale nonché col territorio;
- suggerire l'organizzazione di incontri di vario interesse (economico, sociale, culturale, sportivo, ricreativo) nell'ambito dell'area di competenza;
- raccogliere suggerimenti, osservazioni, proposte da trasmettere agli organismi competenti della Banca;
- in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e subordinatamente alle sue indicazioni, promuovere relazioni con le figure più rappresentative del territorio e con Istituzioni, sia pubbliche che private, nel pieno rispetto delle modalità e degli obiettivi indicati dal Consiglio di Amministrazione, allo scopo di promuovere la presenza attiva della Banca.

La Consulta Soci, inoltre, collabora alla selezione dei candidati alle cariche sociali della Banca e predispone la scheda elettorale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento assembleare della Banca.

Articolo 5 (*Composizione*)

La Consulta Soci, al fine di garantire un'equilibrata rappresentanza delle diverse realtà sociali ed economiche territoriali, è composta da un numero di membri stabilito dal Consiglio di Amministrazione, scelti tra i Soci in proprio persone fisiche, appartenenti alla compagine sociale da almeno 2 anni, che condividono le finalità ed i principi ispiratori dell'attività dell'azienda e che operano in maniera significativa, in rapporto alla propria attività, con la Banca.

Nella nomina dei componenti dovrà essere tenuta in considerazione un'equa distribuzione dei soggetti, per genere, per età, per professione e per provenienza al fine di garantire la massima rappresentatività.

Compongono inoltre la Consulta Soci:

- a) il Presidente della Banca, o un suo delegato, il quale ricopre la carica di coordinatore;
- b) il Direttore Generale della Banca, o un suo delegato;
- c) il Responsabile del Servizio Segreteria Generale e Affari Societari e Supporto Legale;
- d) il referente dell'Ufficio Soci il quale ricopre la carica di segretario.

Articolo 6 (*Nomina dei componenti*)

1. I componenti della consulta soci:
 - a) sono nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione della Banca;
 - b) assumono a titolo gratuito la carica, di durata triennale;
 - c) in caso di loro sostituzione, i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica;
 - d) decadono dalla carica se perdono la qualità di socio della Banca o se non partecipano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive dell'organo di appartenenza.
2. Ogni socio, avendo i relativi requisiti, può candidarsi come componente della Consulta Soci mediante apposito modulo predisposto dalla Banca.

Articolo 7 (*Riunioni della consulta soci*)

1. La consulta soci si riunisce:
 - a) quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni semestre;
 - b) quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda, indicando gli argomenti da trattare.
3. L'avviso di convocazione della riunione della consulta soci è spedito mediante posta elettronica dal relativo segretario, il quale redige il verbale della conseguente riunione.
4. Alla riunione della consulta soci può essere invitato a partecipare chi è ritenuto utile alla trattazione degli argomenti indicati nel relativo avviso di convocazione.
5. La consulta soci è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei propri componenti in carica.
6. I componenti della consulta soci sono vincolati all'obbligo di riservatezza in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati conosciuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 8 (*Modificazioni e pubblicità del regolamento*)

1. Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione del Consiglio.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale della Banca (www.cassaruraletreviglio.it).